

ATTO DI MESSA IN MORA

E DI ACCESSO AGLI ATTI,

AI DOCUMENTI ED ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Raccomandata A.R. e Racc. a mano

In esenzione dall'imposta di bollo (Circolare nr. UCA 27720/1749/C.A. 16.2.1994 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)(R.M. 5.10.2001, n. 151/E che esclude dall'imposta di bollo l'istanza di accesso agli atti di cui all'art. 25 L. 7.8.1990, n. 241 non solo quando essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chieda copia semplice dei documenti stessi)

**** * ****

ALLA REGIONE LOMBARDIA

Presidenza della Giunta regionale

per l'invio alle Strutture organizzative del circuito interno

competenti razione materiae

Via Filzi, 22- 20124 MILANO (MI)

**** * ****

AL COMUNE DI ANFO

Ufficio del Sindaco

Via Suor Stefani Irene, 3

25070 ANFO (BS)

**** * ****

AL COMUNE DI BAGOLINO

Ufficio del Sindaco
Via Parrocchia, 34
25072 BAGOLINO (BS)

**** * ****

AL COMUNE DI IDRO

Ufficio del Sindaco
Via Scuole, 39
25074 IDRO (BS)

**** * ****

In nome e per conto del **Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro**, con sede in Via Caduti, 22 (25070) Anfo (BS), in persona del delegato per la firma degli atti legali Sig. Romeo Seccamani, giusta mandato a margine del presente atto, agisce in questa sede lo scrivente avv. Franco Mellaia presso il cui studio in Bolzano, via Zara 18/1 il Coordinamento rappresentato è elettivamente domiciliato.

PREMESSE

le circostanze e considerazioni che seguono:

1. Sulla legittimazione e sui diritti che competono al Coordinamento delle Pro loco del Lago d'Idro nella salvaguardia e tutela dell'importante bene demaniale ed ambientale ex lege

Per il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro, formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost., ed i cui scopi da oltre due anni a questa parte si riconoscono essenzialmente nella tutela dell'importante bene demaniale ed ambientale ex lege Lago d'Idro (come è ormai notorio e come emerge ancor

più chiaramente *erga omnes* dai contenuti del sito Internet www.salviamoillagodidro.it), non può essere revocato in dubbio che esso:

a) **corrisponde** al **criterio in positivo**, recato dal comma 1 dell'art. 2 della **L. 7.12.2000, n. 383** recante «***Disciplina delle associazioni di promozione sociale***»;

b) **non corrisponde** al **criterio in negativo**, ossia **non rientra** nelle **esclusioni** dettate dai commi 2 e 3 del medesimo art. 2 della L. 383/2000;

c) per quanto precede sub a) e b), **il Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro**, da sempre formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost., **va considerato de plano un'Associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000**. In particolare non sfugge che l'art. 1 comma 2 della L. 383/2000 («*La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale ...*») **menziona espressamente l'art. 9** della Carta fondamentale, che pertiene pure alla **materia dell'ambiente** (e non solo alla cultura ed alla ricerca scientifica e tecnica);

Orbene è pacifico che:

- **ex art. 26 L. 383/2000** «1. *Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. / 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutarî delle associazioni di promozione sociale.*»;

- **ex art. 27 L. 383/2000: «27. Tutela degli interessi sociali e collettivi. 1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:**

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti **le finalità generali perseguite dall'associazione;**

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

In definitiva, con ciò annichilendo in via preventiva ogni eccezione in proposito, il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro è **pienamente legittimato ad ogni azione per la salvaguardia e tutela del lago d'Idro**, ivi incluso il ricorso eventuale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

2. Su un'importante questione di metodo che attiene congiuntamente ai principi pluralistico e democratico che informano la nostra Carta costituzionale in una con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione

Dovrebbe essere acquisizione da tutti condivisa e praticata quella secondo la quale, per dirla con le parole dell'**Ad Plen. del Consiglio di Stato 20 aprile**

1999, n. 6, il controllo degli amministrati rende qualitativamente migliore l'esercizio dei pubblici poteri.

In altre parole i concetti espressi dal massimo Organo di giustizia amministrativa, validi in ogni tempo ma ancor più significativi e pregnanti **nell'attuale momento storico**, vanno energicamente qui ripresi stante le plurime manifestazioni di «insofferenza» (non disturbare il «manovratore»!) che le P.A. dimostrano nei confronti degli apporti delle formazioni sociali, come nel caso di specie del Lago d'Idro, dove non si contano quasi più le sollecitazioni **a ben operare** avanzate dal Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro.

Ma ecco (*repetita iuvant!*) le illuminanti parole dell'**Ad. Plen. del Consiglio di Stato 20 aprile 1999, n. 6** (Pres. Laschena, est. Maruotti):

*«La l. 7.8.1990 n. 241 ha dato attuazione all'art. 97 Cost., per il quale la legge assicura "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". Tali principi costituiscono i **valori essenziali di riferimento di ogni comportamento dell'amministrazione**. Mediante la disciplina sull'accesso, il legislatore:*

- ha permesso una più diffusa conoscenza dei processi decisionali (agevolando il concreto perseguimento dei valori dell'imparzialità e del buon andamento);

*- ha **favorito la partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l'amministrazione, che sono pertanto stimolati a comportarsi responsabilmente, con attenzione, diligenza e correttezza e sulla base di parametri di legalità, con il conseguente svolgimento di un'attività controllabile e, pertanto,***

qualitativamente migliore». Ed ancora così si esprime sempre la cennata Ad. Plen. Cons. St.: «... *l'ordinamento tutela l'interesse pubblico allo svolgimento di una corretta attività di vigilanza e di controllo, maggiormente stimolata quando **il comportamento di chi la effettua è valutabile, anche a posteriori, sulla base dei principi della trasparenza e del buon andamento** (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 maggio 1996, n. 665)»; Parimenti è stato ritenuto che «**è illegittimo**, per difetto di motivazione, il provvedimento che **non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, lett. b)**» (Cons. Stato, Sez. VI, 15.07.1998, n. 1074 - p.d. 990252), intendendosi ciò **esteso anche «alle considerazioni del privato in ordine alla interpretazione della normativa applicabile»** (TAR Lazio, Sez. III, 29.10.1997, n. 2582).*

3. Sull'accordo di programma in itinere tra Regione Lombardia e Comuni di Anfo, Bagolino ed Idro quale risultante dalla delibera della Giunta Regionale n. 8/7418 in data 13 giugno 2008

È dato apprendere dell'**accordo di programma in itinere**, promosso con atto di impulso da parte dei Sindaci dei Comuni di Anfo, Bagolino ed Idro con missiva del 30 maggio 2008 prot. n. 2809 diretta al Presidente della Regione Lombardia, volto a conseguire «**la valorizzazione del lago d'Idro**».

Orbene già la locuzione impiegata («*valorizzazione del lago d'Idro*») per indicare l'elemento teleologico dell'accordo di programma in itinere appare **quanto mai asfittica ed insufficiente**. Non si tratta di valorizzare (in una sorta di intervento quasi epidermico) un bene demaniale ed ambientale ex lege **che possa dirsi da sempre rispettato nei suo inconfondibili**

elementi costitutivi (il classico e ben noto trinomio: 1. massa liquida, 2 alveo; 3. spiagge). Tutt'altro. Si tratta, con ben altro spessore contenutistico, di dar corpo ad una **efficiente ed efficace azione di ricostituzione della funzione primigenia di lago naturale e non già di mero serbatoio del Lago d'Idro! dopo che per **oltre 80 anni è stato piegato, colpevolmente, al più mero sfruttamento produttivistico, in totale spregio degli usi generali del demanio idrico.****

A beneficio comunque dei destinatari del presente atto nelle loro precipue responsabilità istituzionali, **affinché riflettino funditus su ciò che stanno per compiere**, vengono svolte le considerazioni che seguono non mancando nel contempo di **adeguatamente informare la popolazione tutta del Lago** (cui **solo** pertiene, per **ius gentium, il bene de quo**).

Al solito è conferente procedere con ordine, secondo il metodo epistemologico dei raffinamenti successivi.

1. IL Lago d'Idro come accostato al Lago di Garda

Non è affatto ultroneo soffermare l'attenzione su **un accostamento**, tra il **Lago d'Idro ed il più grande Lago d'Italia**, che trova più ragioni e motivi fondanti.

Il **primo motivo** di accostamento è che si tratta di **laghi naturali di origine glaciale, accomunati quindi nel genetico momento formativo.**

Il **secondo motivo** di accostamento è che **entrambi**, e vieppiù **solo questi due laghi** nell'intero panorama delle acque pubbliche italiane, sono **considerati ex lege aree sensibili** ai sensi dell'art. **91 lett. e)** del **D.Lgs. 152/2006**.

Il terzo motivo di accostamento risiede nelle **mire produttivistiche** che vorrebbero «**piegare**» **la funzione primigenia di lago naturale**, in ambedue i casi, per privilegiare il romagnosiano secondo momento rispetto all'acqua, quello **c.d. lucrativo**, rispetto al primo momento romagnosiano, quello **difensivo**, che nell'ottica costituzionalmente orientata (ovverosia **difesa del bene prima di tutto** e non solo difesa dalle acque) va invece **immanentemente considerato come poziore** (ex artt. 9 e 41 Cost.).

Il quarto motivo di accostamento è del tutto accidentale e transeunte e riposa nel fatto che chi scrive si trova a rappresentare, vuoi per l'un caso il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro, vuoi per l'altro la Comunità del Garda, **le vere ed autentiche ragioni di tutela e salvaguardia dei due importanti beni demaniali ed ambientali nonché aree sensibili ex lege Lago d'Idro e Lago di Garda.**

In virtù di tale accostamento varrà ricordare (a beneficio dei Sindaci destinatari del presente atto, giacchè **il Presidente della Regione Lombardia è già stato reso edotto al riguardo, con nota di data 20 maggio 2008 del Presidente della Comunità del Garda**) che il decreto del Commissario straordinario per l'emergenza idrica nei territori dell'Italia Centro Settentrionale n. 33 del 20 marzo 2008, con il quale è stato istituito **il Gruppo istituzionale** preposto al governo congiunto del "nodo idraulico Adige-Garda-Mincio", con correlativa individuazione di una **Cabina tecnica di regia**, ed obiettivi finalizzati, fra l'altro, a «*definire il percorso volto a valutare un possibile utilizzo della **galleria Mori – Torbole** anche al fine del rimpinguamento del Lago di Garda nei periodi di morbida dell'Adige*» **è stato ritualmente impugnato avanti il Tribunale Superiore delle Acque**

Pubbliche, con estensione dell'impugnativa ad ogni altro atto endoprocedimentale, conseguenziale e connesso.

Nel corpo del ricorso vi sono riferimenti storiografici che ben si attagliano **anche alla vicenda del lago d'Idro**. Val la pena dunque riferire che l'ipotizzato uso della galleria Adige-Garda è stato qualificato esattamente con il suo termine più appropriato: trattasi di **autentico attentato** (sì proprio, **attentato**, nell'accezione tecnica del termine come **tentativo di lesione anticipata di un bene**) **all'integrità degli elementi costitutivi dell'importantissimo bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile ex lege Lago di Garda**, cui va riservata la più severa riprovazione e stigma come gloriose Istituzioni del passato (certamente non meno degne dell'odierna Repubblica) ebbero a riservare a coloro che avessero **attentato alle acque**. Irrefrenabile per chi scrive è qui il riferimento all'editto della Serenissima Repubblica di Venezia (estratto dall'opera del prof. Pier Francesco Ghetti, *Manuale per la difesa dei fiumi*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1993, 285), **incentrato sulle acque ed a salvaguardia delle acque**, che così ebbe a sancire:

*Venetorum urbs
 divina disponente providentia
 in aquis fundata,
 aquarum ambitu circumsepta,
 aquis pro muro munitur:
 quisquis igitur quoquomodo detrimentum
 publicis aquis inferre ausus fuerit,
 et hostis patriae iudicetur;
 nec minore plectatur poena qua
 qui sanctos muros patriae violasset.
 Huius edicti ius*

ratum perpetuumque esto.

[*La città dei veneti, fondata sull'acqua con l'aiuto della divina provvidenza, è racchiusa dall'acqua, è difesa dalle acque in luogo delle mura. **Chiunque pertanto e in qualsiasi maniera avrà osato recar danno alle acque, sia dichiarato nemico della patria**; e non si meriti minor pena di colui che ne violasse le sacre mura. La validità di questo editto sia perpetua*].

Editto della Serenissima Repubblica di Venezia

E , certo, non per vacuo tributo di ammirazione per una Istituzione del passato, ma per la stessa storicità del diritto va ricordato che la Repubblica di Venezia, poco prima di cadere *manu militari* sotto la dominazione napoleonica, consegnava al mondo intero quel Codice del mare che ne rappresenta l'imperitura gloria («*Così la Repubblica dedicava la sua ultima opera legislativa al mare, che aveva formata la sua secolare grandezza*» P.S. Leicht, *Storia del diritto Italiano*, Le Fonti, Giuffrè Ed. 1966, 267).

L'accostamento tra **l'una galleria** (Adige-Garda alias Mori-Torbole), nata esclusivamente come **scolmatore** e che ora, improvvidamente, si vorrebbe utilizzare anche nei periodi di morbida per rimpinguare i livelli del lago di Garda e consentire sull'emissario fiume Mincio livelli idrometrici più elevati per le esigenze irrigatorie delle plaghe agricole di valle, **e quella (c.d. terza galleria)** ipotizzata dalla Regione Lombardia per il Lago d'Idro è qui assolutamente voluto e rimarcato, giacchè nelle condizioni date (e come diffusamente rappresentate in precedente atto già oggetto di dibattito pubblico in Assemblea ad Idro), **il persistere su tale profondamente errata linea di condotta integra l'attentato alle acque** di cui sopra è cenno.

2. La sicurezza idraulica ed il funzionamento dello scolmatore. Ancora l'esempio della galleria Adige-Garda

Neppure a livello teorico è dato snaturare la vera funzione della galleria Adige-Garda.

L'obbligo di verità e di non contraddizione sono imperativi categorici **anche (e soprattutto) in ambito scientifico.**

Ecco dunque che:

a) la galleria Mori-Torbole è **uno scolmatore** [così la letteratura specializzata: Luigi Da Peppo, Claudio Datei, Paolo Salendin, *Sistemazione dei corsi d'acqua* - Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – L.I. Cortina Padova, V Ed. 2004, 588 e ss.: «Tra **gli scolmatori** di maggior rilievo realizzati in Italia nel secolo scorso è da considerare il grande sistema che collega il fiume Adige al Lago di Garda, e, attraverso il suo emissario – il fiume Mincio-, al Po, derivando ed avviando una portata fino a 500 m³/s da un bacino a un altro. ...Il problema, posto all'attenzione del Paese già nell'800 per l'imponenza delle piene dei due fiumi, i danni prodotti ed, ancor più, quelli temuti, nacque dalla necessità di difendere congiuntamente il territorio del medio e basso corso dell'Adige a valle della città di Verona e la città di Mantova, ancor oggi cinta da tre laghi realizzati, tra il 1193 e il 1198 ...**La galleria** (Mori-Torbole ndr) realizzata nella seconda metà degli anni '50, ha tracciato rettilineo, lunghezza di 9873 m e sezione a ferro di cavallo con diametro di 7,80 m (sezione netta di 50,87 m²). Con una pendenza costante di 0,8687%, essa consente di condurre la portata di 500 m³/s a superficie libera dalla quota massima di 169 m s.l.m. (Adige) a quella di 65 m

s.l.m. (Garda, con velocità media di 11,50 m/s. Il deflusso è a superficie libera, con un franco di 1,60 m e un numero di Froude di 1,40: corrente debolmente rapida, quindi. La natura rapida della corrente, l'elevata velocità media e anche il carico del materiale trasportato in sospensione richiesero studi assai approfonditi e provvedimenti costruttivi di pari impegno. ...

L'esercizio dell'opera, in occasione di alcune cospicue piene dell'Adige (nella grande piena del 1966, circa 70 milioni di m³ furono deviati verso il Garda) confermò a sua volta la validità della concezione posta a base del progetto e quella dei risultati ottenuti con le ricerche sperimentali»;];

b) essa risponde **solo ad un criterio di sicurezza idraulica** a fronte di piene naturali del fiume Adige che integrino il rischio idraulico per i territori dell'area veronese;

c) non basta però limitarsi ad ipotizzare un evento di piena naturale sull'asta del fiume Adige con altezza idrometrica superiore alla soglia di allarme, per disporre l'apertura in tutto od in parte dalla Galleria Mori-Torbole, al fine di decapitare la piena. Questo è il ragionamento che può valere nelle **condizioni date, hic et nunc**, ove vi fosse da fronteggiare **il rischio idraulico di esondazione** nell'area veronese. Ma in **un'ottica di governo e di salvaguardia del territorio ai fini della sicurezza idraulica**, non si possono pretermettere le considerazioni circa **le azioni che nella parte più alta dell'unitario bacino idrografico (Adige) di interesse nazionale**, e cioè nei territori della Province autonome di Trento e Bolzano, **possono e devono essere avviate ed intraprese** in concreto per **mitigare i fenomeni delle piene naturali** sull'asta dell'Adige;

d) sono note le indicazioni della **Commissione De Marchi**, formulate all'indomani della grande piena del 1966, poi riprese nell'ultima **Conferenza Nazionale sull'Acqua**, tenutasi a Roma nei primi anni '70 del secolo scorso (con pubblicazione degli atti ad opera del Senato della Repubblica). Per limitarsi qui al territorio trentino, giacchè in tale territorio ricade la galleria Mori-Torbole, erano state formulate dalla Commissione De Marchi precise indicazioni circa **il più temibile affluente in sinistra orografica del fiume Adige**, vale a dire **il fiume Avisio** che dopo aver percorso le valli trentine di Fassa, Fiemme e Cembra si getta nell'Adige poco a monte della città di Trento.

3. La sicurezza idraulica e la c.d. terza galleria sul Lago d'Idro. L'affievolirsi del problema afferente alla c.d. paleofrana

Da parte della Regione Lombardia, e acriticamente da parte delle altre P.A., si asserisce in modo categorico che:

proposizione P: « la c.d. terza galleria in progetto è uno scolmatore».

Orbene, essendo noto ed incontrovertibile che:

- a) il **rischio idraulico** per il lago d'Idro si appalesa alla quota altimetrica di **371,50 m s.l.m.**;
- b) la quota di progetto (soglia di imbocco) della c.d. terza galleria è fissata a valore compreso tra **360,00 ÷ 362,00m s.l.m.**;
- c) **lo scolmatore**, per significato comune del termine e ancor più nel significato proprio della disciplina di settore, **è opera che serve**, per l'appunto, **a «decapitare» (dal latino *capitis deminutio*) un evento di piena idraulica**, col risultato di attenuare – anche di molto –

l'idrogramma di piena. Quale esempio, forse il più importante in Italia, di scolmatore sovviene qui la Galleria Adige – Garda.

È di tutta evidenza, per quanto immediatamente precede, che **vale pure la:**

proposizione non P: «La c.d. terza galleria in progetto non è uno scolmatore» (o, il che è lo stesso, **non è solo** uno scolmatore).

L'ipotesi considerata nel teorema di Duns Scoto è dunque **verificata** nella specie. La conclusione **è devastante** per la tesi della Regione Lombardia (e delle altre P.A. che le fanno da inutile corollario), potendosi, per il teorema di Duns Scoto, affermare che in siffatta teoria si può ricavare **qualsiasi proposizione X**. (ad es., volutamente per rimarcare l'irrazionalità, (X =) «che la terra non ruota attorno al proprio asse»).

L'intera teoria della Regione Lombardia è dunque logicamente travolta.

La coerenza del sistema va colta, inevitabilmente, nell'atteggiamento responsabile da sempre manifestato dal Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro (e ne fa fede qui, incontrovertibilmente, quello **schema di decreto** offerto – su un piatto d'argento, verrebbe da dire - quale «prezioso» contributo ed apporto partecipativo del Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro ai **Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture ancora in data 23.1.2007**) che si compendia nelle asserzioni qui di seguito testualmente riprodotte:

«In via graduata, nel concorrere della duplice comprovata condizione

[1) insufficienza della soluzione circa la tombatura di tratto dell'asta fluviale che precede; **2) dimostrazione rigorosa** dell'impossibilità di regolare il

fenomeno di piena nel bacino idrografico recapitante nel lago d'Idro mediante l'utilizzo ottimale (in termini di laminazione delle piene, con sfasatura pure dei colmi di piena) dei serbatoi esistenti a servizio di impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico], **giacchè solo ed esclusivamente alla sicurezza idraulica occorre avere riguardo, fissare la soglia di imbocco della c.d. «terza galleria» a quota non inferiore a m 371,50, sì che tale opera corrisponda solo ed esclusivamente alla scolmatura in caso di piena e non ad altri (inconfessati e reconditi) scopi produttivistici (decisamente recessivi di fronte alla tutela del bene ambientale ex art. 9 Cost.).»**

Viene naturale a tal punto richiamare, in quanto densi di significato quanto mai attuale nel momento presente, i passi introduttivi della relazione – Conferenza stampa - svolta ancora in data **26 febbraio 2007** presso **la sede dell'Associazione dei Comuni bresciani (ACB)** dall'eloquente titolo:

**il Caso Lago D'Idro:
Lago Autentico e Non mero serbatoio
Conferenza Stampa**

Ma ecco i passi introduttivi di quella relazione:

«Perché il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro ha promosso l'ennesima Conferenza Stampa a Brescia?

L'interrogativo, tutt'altro che peregrino o retorico, necessita di un risposta articolata in almeno tre punti, qui di seguito elencati:

- 1) perché sulla complessa e patologica situazione del Lago d'Idro perdura una situazione in cui il prius è ben riassumibile nella seguente formula di sintesi: se la conoscenza scientifica e tecnico-giuridica costituisce l'elemento prodromico ineludibile per ogni azione

finalizzata alla salvaguardia e tutela dell'importante bene demaniale ed ambientale, si assiste tutto all'opposto, e ciò vale massimamente per taluna in particolare delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nella problematica, a disinvolve per non dire arbitrarie prese di posizione, tanto deficitarie sul piano giuridico-amministrativo e del corretto rapporto tra P.A. e consociati, quanto fuorvianti sotto il profilo contenutistico, a tal punto da essere esse sintomo palese di **un autentico disordine concettuale e di metodo**;

- 2) perché le verità specchiate cui senza tema di smentita il Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro ha fondato e fonda la sua azione null'altro sono se non **l'applicazione in concreto di principi basilari della legislazione comunitaria ed interna in subjecta materia oltre che di assiomi ormai consolidati nel diritto vivente delle supreme Magistrature**, cui fa da contraltare il malcelato disappunto e/o insofferenza di taluna P.A., poco abituata ad un apporto partecipativo di una formazione sociale di sicuro elevato spessore culturale, scientifico e tecnico-giuridico;
- 3) perchè la diffusione a mezzo degli Organi di stampa di tali verità specchiate è quanto mai funzionale **all'esaltazione del metodo democratico e pluralistico** su cui si fonda **la nostra stessa Carta costituzionale**, contribuendo per tale via alla consapevolezza dei cittadini di essere essi stessi attori e partecipi della vicenda concernente il Lago d'Idro secondo un epilogo che, si crede e si vuole conforme al diritto positivo, nel pieno recupero della funzione primigenia di lago naturale, non più piegato, come per il

passato, contra naturam e contra legem, alle mere esigenze produttivistiche.»

«È dunque ben chiaro che il Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro rifugge, per convinzione e metodo, dalle c.d. «***mere formulette pigre***» che caratterizzano invece, e non di rado purtroppo, l'agire dei pubblici poteri, quando non si trincerano quest'ultimi **nell'ancora più censurabile silenzio.**»

Silenzio che, purtroppo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni perdura ininterrotto dal **31 gennaio 2006**, data del primo atto di messa in mora e di interpello, con l'analisi approfondita dell'intera tematica sul tappeto, **cui nulla hanno saputo replicare le medesime Pubbliche Amministrazioni.**

Va qui ricordato che l'**autorevolezza ed il rispetto** (si parlava, un tempo, di «prestigio della Pubblica amministrazione») non sono connotati automatici dell'Istituzione, ma **nascono e si alimentano nel sentire comune della gente solo a fronte di comportamenti ed azioni coerenti** da parte dei soggetti investiti del ***munus publicum***. E l'agire pubblico dev'essere, sempre, improntato al più genuino interesse pubblico, che è poi interesse della collettività.

Ciascuno è invitato a riflettere sulla storicità certo del diritto, ma pure sul fatto che un'Istituzione è tanto più autorevole quanto più tuteli i valori autentici appartenenti allo ius gentium (al diritto cioè delle genti, come le acque per l'appunto!).

V'è, forse, tra le Pubbliche Amministrazioni intimate con il presente atto qualcuna fra esse che abbia l'ardire, sotto il profilo culturale e storiografico, di ritenere eccessiva quella qualificazione soggettiva di «**nemico della Patria**»

riservata dalla Serenissima Repubblica di Venezia a coloro che **avessero attentato alle acque?**

Si avvedano dunque i soggetti investiti di ***munus publicum*** del vero ed autentico **interesse generale incentrato sul bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile ex lege Lago d'Idro**, operando di conseguenza con coerenza ed onore.

Affievolito, come sembra, e come sostenuto con efficacia e realismo dal Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro, il problema della c.d. paleofrana, **non si crei ora ad arte**, caricandola inutilmente di superfetazioni concettuali a nulla votate, **il feticcio della «sicurezza idraulica»** per giustificare opere ed interventi, come quello ipotizzato della **c.d. terza galleria, che altro non è se non un vero e proprio attentato alle acque del Lago d'Idro!**

In modo scientifico e rigoroso il Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro ha già dimostrato che con un opportuno intervento sistematorio dell'incile del lago d'Idro è possibile smaltire in modo del tutto naturale la portata di massima piena con tempo di ritorno di 1.000 anni, assunta nel calcolo pari al valore (più che prudenziale) di 1.200 mc/s.

La **c.d. terza galleria**, che si noti bene, **non contempla una diversione di bacino** (come invece fa la galleria Adige-Garda passando dall'asta fluviale dell'Adige, al sistema idrografico del Garda – Mincio - Po) ma si colloca **per intero nel bacino idrografico del fiume Chiese** (e dunque **pur sempre lungo l'asta del fiume Chiese** deve defluire la portata di massima piena!) non è funzionale alla sicurezza idraulica (soprattutto considerando la sua quota di imposta a 360 ÷ 362 m s.l.m. quando il rischio idraulico è a

quota 371,50) rispondendo invece (e certo bene, vista per l'appunto la quota di imposta!) ad altri ed inconfessati fini, che sono poi quelli **produttivistici** degli utilizzatori di valle.

Ad abundantiam, va poi tenuto presente, come sopra illustrato a proposito della galleria Adige-Garda, che non si può prescindere dalla necessaria mitigazione della piena naturale nel **bacino idrografico di monte** mediante la **gestione ottimizzata dei serbatoi** (questi **sì meri serbatoi!**, a servizio di **grandi derivazioni a scopo idroelettrico**). Per il bacino sopralacuale del lago d'Idro, ricadente per intero nel territorio della Provincia autonoma di Trento, vengono in considerazione i **bacini di Bissina (60 * 10^{exp6} mc.)** e di Boazzo (**11,8 * 10^{exp6} mc.**).

Ma poi ancora a tal proposito: risulta compiutamente apprestato il bilancio idrologico del Lago d'Idro, come rapporto tra gli afflussi e i deflussi, secondo quanto richiesto ancora nell'atto del Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro del 31 gennaio 2006? Ed ancora: può dirsi compiutamente sviluppata nel caso del Lago d'Idro la ben nota equazione differenziale del Lombardini? La popolazione tutta del Lago è certo interessata a conoscere tali esiti. Ma per l'esame eventuale degli elaborati e di quant'altro afferente alla questione centrale del lago non si possono comprimere ad arte i tempi. In altri termini ed a chiare lettere: **le Pubbliche Amministrazioni non possono certo pretendere per sé le cose semplici e piane lasciando le complessità ai cittadini!**

Si rammenta che **nessuna Pubblica Amministrazione è costituita in modo autoreferenziale** ma **sempre e solo** per corrispondere **agli interessi**

pubblici della collettività. I pubblici funzionari sono poi al servizio esclusivo della Nazione (**funzione c.d. servente della P.A.!**)

**** * ****

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro, formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost. e artt. 2 e ss. L. 383/2000, nel mentre

diffida

- 1) **la Regione Lombardia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica pro tempore;
- 2) **Il Comune di Anfo**, in persona del Sindaco in carica pro tempore;
- 3) **Il Comune di Bagolino**, in persona del Sindaco in carica pro tempore;
- 4) **Il Comune di Idro**, in persona del Sindaco in carica pro tempore;

in negativo: a non perseguire nella situazione data del lago d'Idro alcun intervento od opera che si concretizzi e/o favorisca la c.d. terza galleria;

in positivo: ad imprimere alla funzione amministrativa la necessaria spinta per addivenire, finalmente, nell'osservanza del principio di legalità, ai veri provvedimenti di tutela e salvaguardia olistica (nel senso cioè quanti-qualitativo in base pure alla direttiva 2000/60/CE) del Lago d'Idro, rifuggendo apertis verbis, da qualunque ipotesi di terza galleria.

formula

a termini degli artt. 22 e ss. L. 7.8.1990, n. 241, nel testo novellato di cui alla L. 11.2.2005, n. 15, nonché ai sensi del D.Lgs. 195/2005 (di recepimento in

diritto interno della direttiva 2003/4/CE), nonché, ancora, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

istanza formale di accesso

nei confronti:

1) della **Regione Lombardia**, al fine di acquisire ogni documentazione afferente alla questione sul tappeto, sotto tutti i profili di competenza della Regione (Ente peraltro **tuttora privo** di **titolarità demaniale idrica**) ed in particolare ogni documentazione comunque attinente all'accordo di programma in itinere con i Comuni di Anfo, Bagolino ed Idro, per i diversi profili ivi incluso quello della sicurezza idraulica con riferimento alle opere comunque interessanti l'incile del lago ed ancora l'ipotesi della c.d. terza galleria;

2) del Comune di Anfo, al fine di acquisire ogni documentazione afferente alla questione sul tappeto, ed in particolare il carteggio epistolare con la Regione nonché atti e/o elaborati comunque riferentesi ad opere od interventi sul Lago d'Idro;

3) del Comune di Bagolino, al fine di acquisire ogni documentazione afferente alla questione sul tappeto, ed in particolare il carteggio epistolare con la Regione nonché atti e/o elaborati comunque riferentesi ad opere od interventi sul Lago d'Idro;

4) del Comune di Idro, al fine di acquisire ogni documentazione afferente alla questione sul tappeto, ed in particolare il carteggio epistolare con la Regione nonché atti e/o elaborati comunque riferentesi ad opere od interventi sul Lago d'Idro.

Va puntualizzato che debbono ritenersi inclusi nel diritto di accesso pure i documenti relativi ad eventuali atti di diritto privato secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 8.6.2000, n. 3253; Cons. Stato, Ad. plen., 22.4.1999, n. 4; Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 1998, n. 14; Cons. Stato, Sez. IV, 17.6.1997, n. 649; Cons. Stato, Sez. IV, 4.2.1997, n. 82). La cognizione poi deve intendersi comunque estesa: 1) a tutti gli atti endoprocedimentali nonché a quelli comunque connessi; 2) agli atti interni, ai pareri di qualunque genere e comunque acquisiti all'esterno ovvero nel circuito organizzativo dell'Ente, ai documenti rientranti nell'attività preparatoria che precede l'avvio del procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 6.8.1997, n. 772).

L'accesso informativo, in applicazione sempre del D.Lgs. 24.2.1997, n. 39 (attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente), nonché della direttiva **2003/4/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.1.2003 (che dispone un rafforzamento del diritto di accesso migliorando il regime di cui alla direttiva 90/313/CEE, la quale ultima peraltro risulta ormai abrogata dal 14.2.2005) recepita in diritto interno col **D.Lgs. 195/2005**, si intende esteso alla situazione ambientale concernente direttamente il Lago d'Idro e suo immissario/emissario fiume Chiese.

È appena il caso di precisare che nella specie ricorre il **carattere di specialità** afferente all'**informazione ambientale**, dovendosi ripetere, con la giurisprudenza amministrativa che «*anche la norma nazionale [D.Lgs. 39/1997 - ndr], volta a garantire a "chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente" (art. 1), appresta, sulla falsariga della*

*disciplina comunitaria, una tutela, ch'è stata opportunamente definita «desoggettivata», una tutela che prescinde cioè da qualunque limitazione di ordine soggettivo all'accesso e, dunque, dall'accertamento di qualsivoglia posizione di interesse, instaurando una sorta di controllo sociale diffuso sulla qualità del bene ambiente (controllo che consente, altresì, anche l'abbandono di posizioni e concezioni di carattere elitario nella qualificazione e nella politica di protezione dell'ambiente), affermando un principio di **accessibilità generale ed indifferenziata**» (TAR Lombardia, Brescia, 30 aprile 1999, n. 397, RGA 2000, 347).*

Dunque in materia ambientale l'accesso si configura come **azione popolare**, e cioè come possibilità offerta a «chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dimostrare il proprio interesse», di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che contengono informazioni in materia ambientale, in modo da **garantire un controllo diffuso sull'ambiente**. Del resto non ha mancato la giurisprudenza comunitaria e nazionale di precisare perspicuamente che «*l'oggetto dell'accesso è più ampio e diverso da quello emergente dalla L. n. 241/1990, spostandosi dal documento amministrativo alla informazione, comprendente, quindi, anche l'attività informale posta in essere dalla pubblica amministrazione*». (cfr. **C. Giust. Ce, Sez. VI, 17.6.1998** (causa 321/96); **Cons. Stato, Sez. V, 22.2.2000, n. 939**).

Va aggiunto che in tema di informazione ambientale è intervenuta significativamente la **Convenzione di Aarhus**, ratificata dal Parlamento italiano nel corso del 2001 (**L. 16.3.2001, n. 108**).

Ancora è stato ritenuto (TAR Lazio, sentenza n. 4767/2006 - n. 3132 Reg. Ric.- Coordinamento Pro Loco Lago d'Idro/Ministero delle Infrastrutture) che:

«l'art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha infatti introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall'art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una **fattispecie speciale di accesso in materia ambientale**, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: **l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.**»

«Sotto il primo profilo, l'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali **spettano a chiunque le richieda**, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.»

«Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo

*diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata **eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente**».*

Precisa che intende esercitare il diritto di accesso secondo le forme e modalità: 1) della **visione immediata** degli atti e dei documenti de quibus; 2) della **estrazione di copia semplice** degli atti medesimi, con riserva di corrispondere, all'atto della consegna, gli oneri dovuti per la riproduzione.

Salvis iuribus.

Bolzano, li 12.7.2008

F.to Avv. Franco Mellaia